

## AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

### ORDINANZA N. 16

- VISTA la lettera in data 05/07/2004, prot. n°2588/Sic./2004, con la quale il responsabile del Comitato Organizzatore "Palio delle Circostrizioni", in occasione dello svolgimento della gara remiera "1° Palio delle Circostrizioni" prevista per il giorno 04 agosto 2004, ha fatto richiesta di messa in sicurezza del campo di regata mediante spostamento di boe di ormeggio e relative imbarcazioni affiliate ai Circoli Nautici siti lungo i percorsi di gara;
- RITENUTO di dover aderire alla richiesta, onde consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni;
- VISTI gli artt.6 comma 1 (lett.a) e 8 comma 3 (lett.h) della L.84/94;

### ORDINA

- Art.1)** Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione remiera "1° Palio delle Circostrizioni", che avrà luogo a partire dalle ore 20.30 del giorno 04 agosto 2004 lungo il tratto dei Fossi Medicei compreso fra il ponte dei Domenicani, il ponte di Santa Trinita e la Darsena Vecchia, è fatto obbligo ai rispettivi proprietari di mettere in sicurezza le imbarcazioni ormeggiate lungo il campo di regata entro le ore 20.00 del giorno 04 agosto 2004.
- Art.2)** E' fatto obbligo ai responsabili dei Circoli Nautici interessati, laddove i proprietari delle imbarcazioni fossero irreperibili, di provvedere alla messa in sicurezza delle imbarcazioni nelle aree d'ormeggio sopra menzionate.
- Art.3)** Il Comitato organizzatore provvederà, in accordo con i Presidenti dei circoli nautici interessati ed in tempo utile per la messa in sicurezza delle imbarcazioni, allo spostamento delle boe ed, immediatamente dopo la fine della competizione, al ripristino delle stesse con proprio personale.
- Art.4)** Il Comitato organizzatore provvederà ad apporre copia della presente ordinanza in corrispondenza degli accosti succitati 48h prima della competizione.
- Art.5)** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno ritenuti responsabili di danni a cose o persone che dall'avvenuta violazione potessero occorrere, e puniti ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav., con applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di somma da L.100.000 (centomila) a L.600.000 (seicentomila).

**Il Commissario  
(Bruno LENZI)**



Livorno, li 15/07/2004

